

di protezione e trattamento dei dati personali, l'azienda ospedaliero-universitaria in cui ha sede il Centro acquisisce i dati personali di cui all'articolo 4, comma 2, e li tratta per determinare l'ammissione al corso di addestramento o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, per verificare l'idoneità del paziente o del suo assistente, per la predisposizione della scheda di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), e per i controlli clinici presso il Centro. A tali fini i dati vengono raccolti, organizzati, conservati, consultati, elaborati, modificati, selezionati ed estratti con modalità manuali ed informatizzate.

Art. 10
Abrogazioni

1. La legge regionale 24 maggio 1980, n. 62 (Disciplina dell'attività di trattamento domiciliare dell'emofiliaco), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 novembre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20.11.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 3 settembre 2018, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 settembre 2018, n. 307

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 15 novembre 2018

Approvata in data 20 novembre 2018

Divenuta legge regionale 48/2018 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2018, n. 67

Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi. Modifiche alla l.r. 25/1998.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e norme per la gestione integrata dei rifiuti);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007);

Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 28 giugno 2018;

Considerato che:

1. Nelle more della definizione di una nuova organizzazione in materia di gestione dei rifiuti urbani e di quanto derivante dal trattamento degli stessi che preveda una pianificazione su base regionale ed una maggiore autonomia operativa su base locale, nonché nel rispetto del principio di prossimità di cui all'articolo 182 bis del d.lgs. 152/2006, si rende necessario modificare l'articolo 25 della l.r. 25/1998 che contiene la specifica disciplina;

2. Si rende necessario prevedere specifiche disposizioni al fine di verificare e monitorare l'attuazione delle convenzioni tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante l'istituzione di un comitato regionale di coordinamento;

3. Conseguentemente, si rende necessario prevedere che la Giunta regionale, in seguito alle sopra richiamate azioni di verifica e monitoraggio, possa approvare specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione, che sono recepite dalle autorità di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate entro trenta giorni;

4. Si rende altresì necessario prevedere l'applicazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione qualora l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale;

Approva la presente legge

Art. 1

Comitato regionale di coordinamento.
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 25/1998

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:

“2.1 Presso la direzione competente della Giunta regionale è istituito un Comitato regionale di coordinamento, il quale è composto:

- a) dal direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di rifiuti o suo delegato;
- b) dal dirigente dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. o suo delegato;
- c) dai direttori generali delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate o loro delegati.”.

2. Dopo il comma 2.1 dell'articolo 25 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

“2.2. Il Comitato monitora e verifica l'attuazione della convenzione di cui al comma 2 con particolare riferimento alla gestione dei flussi dei rifiuti destinati a impianti di trattamento fuori dall'ambito ottimale di produzione.”.

3. Dopo il comma 2.2 dell'articolo 25 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

“2.3. In esito alle verifiche condotte dal Comitato regionale di coordinamento di cui al comma 2.1, la Giunta regionale può approvare con propria deliberazione, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale di cui al comma 1 e sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate, specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione di cui al comma 2.”.

4. Dopo il comma 2.3 dell'articolo 25 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

“2.4. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate adeguano le convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 2 alle disposizioni operative di cui al comma 2.3.”.

5. Dopo il comma 2.4 dell'articolo 25 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:

“2.5. Qualora l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, la Regione si sostituisce con le modalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 novembre 2018

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20.11.2018.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 27

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 giugno 2018, n. 284

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 6 novembre 2018

Approvata in data 20 novembre 2018

Divenuta legge regionale 50/2018 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.